

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: cpmancona@pec.csipesca.it.

Ancona, addì 12 NOV. 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Pettorino

IL CONCESSIONARIO
Cooperativa Pescatori Motopescherecci Soc. Coop.

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 15/11/2021 al n° 2037 serie 1 con l'esazione di euro 374,00

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

N. **00-19** del registro

N. **1875** del repertorio

Concessioni - Anno **2021**

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 169/2016;

Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con la quale è stato nominato, quale Ufficiale Rogante di questa Autorità di Sistema Portuale, l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile presso la Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista l'istanza assunta al prot. n. ARR-6629 in data 17/05/2021 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-9338 in data 15/07/2021 presentata dal Sig. Enrico Bigoni in qualità di legale rappresentante e Presidente del C.d.A. della società Cooperativa Pescatori Motopescherecci Soc. Coop., C.F./P.IVA 00094550423, con sede legale in Ancona (AN), Via Vanoni n. 4, recante la domanda, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., di variazione al contenuto della concessione demaniale n. 00-23/2020 del 06/08/2020, rep. 1643, al fine di utilizzare un manufatto adibito a servizio igienico e dell'area di ingresso antistante, per complessivi ulteriori mq. 12,00, come da elaborato tecnico-grafici allegati, con possibilità di utilizzo ad utenti esterni alla società;

Vista la licenza n. 00-23/2020 del 06/08/2020, rep. 1643, avente ad oggetto un'area demaniale marittima di mq. 1.236,14 al fine di ampliare i piazzali accessori alle operazioni di alaggio e varo del vicino scalo di alaggio nei pressi della banchina 18 del porto di Ancona, con scadenza al 31/12/2023;

Vista la pubblicazione della domanda in data 03/06/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-9331 in data 15/07/2021;

Visto il nulla osta doganale rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/1990 (T.U.L.D.) dall'Agenzia delle Dogane di Ancona con nota prot. n. 29266/RU in data 13/07/2021, acquisito con la nota prot. n. ARR-9267 in data 13/07/2021;

Visto il parere rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Ancona con prot. n. 20674 in data 01.07.2021, acquisito al prot. n. ARR-8814 in data 02/07/2021;

Visto il parere rilasciato dalla Divisione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-4255 in data 11/06/2021;

Vista la delibera n. 17 in data 25/06/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 05/10/2021 PR_ANUTG_Ingresso_0100152_20210916 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. n. ARR-12365 del 05/10/2021;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.500,00, in data 08/07/2021, richiesto con atto di accertamento n. 00-32/21 in data 01/07/2021;

Vista l'appendice n. 01 del 05/07/2021 alla polizza fidejussoria n. 96/166069000 del 29/10/2019 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni Spa - Agenzia di Ancona per aumento dell'importo garantito ad € 5.000,00 quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa n. 1/2518/44/166087152/6 emessa in data 07/07/2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona - per l'importo totale di € 5.015.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, nonché relativa appendice n. 8 per integrazione della stessa con individuazione nella garanzia del manufatto oggetto di variazione;

Vista la quietanza di avvenuto versamento del premio per l'anno 2021 della polizza RCT/RCO n.1/2518/65/166079903 dell'importo di €. 3.000.000,00 emessa in data 12/03/2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Ancona;

Visto il verbale di consegna chiavi dei servizi igienici, prot. n. ARR-13586-29_10_2021, per consentire l'avvio delle attività prodromiche all'utilizzo degli stessi;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla società **Cooperativa Pescatori Motopescherecci Soc. Coop. codice fiscale 00094550423** di utilizzare un manufatto adibito a servizio igienico (in corso di aggiornamento catastale) e dell'area di ingresso antistante, per complessivi ulteriori mq. 12,00, come da elaborato tecnico-grafici allegati, con possibilità di utilizzo ad utenti esterni alla società e modifica della recinzione esistente già assentita alla stessa società con licenza n. 00-23/2020 del 06/08/2020, rep. 1643 e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso in ampliamento ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva, nonché della licenza n. 00-23/2020 del 06/08/2020, rep. 1643, di cui costituisce ricognizione ed a cui accede:

Canone dovuto anno 2021 = € 2.500,00 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 00-23/2020 del 06/08/2020, rep. 1643, cui accede quindi **con scadenza alla data del 31/12/2023**, fatta salva la prorogata ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Legale Rappresentante, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata, oltre alle prescrizioni già riportate nella licenza n. 00-23/2020 del 06/08/2020 rep. 1643 che qui si intendono integralmente richiamate, alle seguenti condizioni che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto il prescritto titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti;
- 3) Gli oneri e le spese delle utenze e i relativi allacci sono in carico al concessionario;
- 4) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori;
- 5) Il concessionario si impegna a garantire l'utilizzo dei servizi igienici da parte di utenti eterni organizzato e disciplinato a cura dello stesso in maniera tale che non si creino mai pregiudizievoli interferenze con le attività lavorative normalmente svolte negli altri spazi demaniali già oggetto di licenza n. 00-23/2020 del 06/08/2020 rep. 1643.
- 6) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. In particolare è stato determinato quale misura minima del canone applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2021 per come previsto con Decreto Legge del 14/08/2020 n. 104 e successiva Legge di conversione del 13/10/2020 n. 126 - Articolo 100 comma 4. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 7) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 8) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 9) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
- 10) Lungo il perimetro dell'area in oggetto della concessione, dovranno essere apposti adeguati sistemi di delimitazione e segnalazione, ciò a protezione dell'area medesima da ogni interferenza con le circostanti attività portuali e la locale circolazione viaria.
- 11) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti e, a tal proposito, riporteranno ogni necessario requisito tecnico. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione, che adotterà tutte le precauzioni ed ogni necessaria misura di sicurezza, anche in considerazione degli eventi meteorologici avversi ricorrenti normalmente nella zona;
- 12) E' fatto salvo ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti;
- 13) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 14) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 tramite versamento virtuale mediante F24 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00.

IL CONCESSIONARIO
Cooperativa Pescatori Motopescherecci Soc. Coop.